



ISTITUTO COMPRENSIVO “N. REZZARA” di CARRÈ



Comuni di: CARRÈ – CHIUPPANO – ZANÈ

Via Monte Paù, 1 - 36010 Carrè (VI) - Tel. 0445/891092- 390564 - CF 93001670244

e-mail: viic80900d@istruzione.it segreteria@icscarre.edu.it Sito Istituto:

www.icscarre.edu.it

Circ. 66

Carrè, lì 07 ottobre 2025

A Tutto il Personale Docente
Al Personale ATA
Ai Genitori
Al Presidente del Consiglio di Istituto
Al D.S.G.A.
Alla R.S.U.

OGGETTO: Misure di Prevenzione e Sicurezza – **DIVIETO DI FUMO** nei locali scolastici e nelle pertinenze.

Si ricorda agli studenti e a tutta l’utenza scolastica che il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, “*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*”, ha stabilito e imposto all’art. 4, rubricato in “*tutela della salute nelle scuole*”, che **il divieto di fumo nelle scuole fosse esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie**. I locali di pertinenza dell’edificio scolastico e le aree all’aperto comprendono: scale di emergenza anti-incendio, cortili, parcheggi, ingressi, porticati, giardini, impianti sportivi e aree interne ovvero atri, corridoi, aule scolastiche, uffici e segreterie, biblioteche, ascensori, laboratori, palestre, sale di lettura, sale per riunioni, aule magne, sale d’attesa, sale docenti, servizi igienici, spogliatoi e, infine, mense. A ciò si aggiunge che i successivi commi (2,3,4) introducono anche *il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche “e-cigarette o e-cig”*.

È stato, pertanto, contestualmente vietato l’uso delle sigarette elettroniche sia nei locali chiusi che nelle aree di pertinenza all’aperto della scuola, come espressamente previsto dal citato Decreto Legge 104/2013 (art. 4, c.2). Il divieto permane ininterrotto durante la ricreazione e alla fine delle attività didattiche, educative e di programmazione oltre che di tutte le attività anche pomeridiane che si svolgono nei plessi.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra menzionate, si ricorda a tutti coloro i quali risultino anche occasionalmente presenti nei locali dell’Istituto che è espressamente vietato fumare e dunque nel caso in cui non si osservi tale divieto, questi devono essere sanzionati ex art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni.

Il personale della scuola che non osservi tale divieto, oltre alle sanzioni pecuniarie previste, può incorrere in procedimenti disciplinari.

Allo stesso modo le alunne e gli alunni che non rispettino tali disposizioni, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, saranno soggetti a sanzioni di natura disciplinare con finalità educativa.

Al fine dunque di evitare spiacevoli episodi, come recentemente segnalati da alcuni docenti, i genitori sono invitati a controllare che i propri figli non facciano uso o portino a scuola sigarette elettroniche o altri ritrovati. I responsabili di plesso, i docenti, i collaboratori scolastici sono invitati ad assicurare la massima vigilanza sul rispetto delle norme e a segnalare, tempestivamente, al Dirigente Scolastico eventuali episodi di violazioni delle suddette disposizioni.

Ringrazio per la consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Linda Cantiello

Firmato digitalmente da LINDA CANTIELLO